

STATUTO

EXODUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA BATTESIMO 2

Numero REA: CL - 112801

Codice fiscale: 01991940857

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 15 MAGGIO 2019 REP.7579/6128

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) La società denominata:

"EXODUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

è una società cooperativa sociale che adotta le regole della società a responsabilità limitata a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per tutto quanto non risulti già specificamente disciplinato dal Codice Civile, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme relative alle società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

1- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs.4 dicembre 1997 n.460.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 2) La Società ha sede nel Comune di Gela, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La stessa, previa deliberazione assembleare, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La Cooperativa viene costituita come Cooperativa a mutualità prevalente, opererà nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2513 C.C. e sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile; la Cooperativa instaurerà con tutti i soci un reciproco rapporto mutualistico.

ART. 3) La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma la stessa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 4) La cooperativa retta dai principi della mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività socio-sanitarie ed educative.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'a-

adolescenza; interventi di prevenzione e assistenza nei casi

di maltrattamento e violenza sui minori;

- iniziative atte a favorire e valorizzare forme di partecipazione, aggregazione e socializzazione fra bambini ed adolescenti; iniziative fatte a favorire la cultura dell accoglienza da parte della comunità;

- interventi di carattere socio assistenziale, sanitario, infermieristico a favore di anzianità;

- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, riabilitativo, artistico, sportive e ricreativo al fine di una migliore utilizzazione del tempo libero, della promozione sociale dei minori, dei soggetti svantaggiati e dei giovani in genere;

- gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche, doposcuola, refezione scolastica mensa anche collaborando con enti locali e/o esperti per l applicazione di tecniche psico-pedagogiche moderne al fine di offrire assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini, a minori, giovani e anziani e a tutti coloro i quali per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessitano di aiuto o supporto al fine di prevenire fenomeni di emarginazione con le famiglie dei medesimi realizzare programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;

- promuovere e/o gestire case di prima e seconda accoglienza per extracomunitari e immigrati in genere curando e attuando interventi mirati alla loro integrazione sociale e realizzando, se necessario, programmi di assistenza e protezione sociale.

Attuare interventi a favore di devianze giovanili; organizzare e/o gestire consultori familiari, centri di ginnastica rieducativi e di avviamento allo sport, centri educativi, formativi ed informativi , centri per il dopo lavoro, circoli culturali, sale di lettura, convegni per favorire il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita sociale;

- realizzare e gestire rsa (residenze sanitarie assistenziali), **cta** (comunità terapeutiche assistenziali), adl (assistenza domiciliare integrata in fase avanzata e terminale dei disabili psichici);

- assumere la gestione diretta o collaborare stabilmente contemporaneamente in proprio o per conto terzi, centri diurni e di accoglienza o socializzazione, gestione di case albergo e/o centri diurni per anziani, minori, disabili, portatori di handicap, disabili psichici e dimessi dagli ospedali psichiatrici, comunità alloggio, case di accoglienza e comunità di tipo familiare per gestanti, ragazzi madri, donne in difficoltà.

Servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, carceri, centri d'accoglienza ed istituti comprensivi vari rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi pulizie e

riordino mensa - servizi ausiliari alle pulizie e riordino

mensa;- servizi di pulizia sanificazione ospedaliera e servizi ausiliari ospedalieri;

- servizi di disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, defogliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente;

- disincrostazione di condotte fognarie;

- servizi di pulizia di navi, aerei, locomotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e mezzi di qualsiasi specie e natura sia civili che militari sia industriali agricoli e commerciali - servizi di stireria, lavanderia, pulizia stoviglie e attrezzature in genere;

- servizi di facchinaggio manovalanza e trasporto di qualsiasi genere di bene

- attività di raccolta, raccolta differenziata, pre-selezione, cernita, conferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero riciclo inoculazione ammasso deposito stoccaggio smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia;

- gestione dell'arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi e del verde pubblico, sfalcio erba, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- gestione parcheggi ed autorimesse;

- servizi di vigilanza, portierato e sicurezza, antirapina, antitaccheggio (salvo le autorizzazioni di legge);

- ricostituzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica;

- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, cremazioni, realizzazione e gestione impianti tecnologici cimiteriali; fornitura di ogni e qualsivoglia altro prodotto e servizi vari di natura cimiteriale;

La società potrà partecipare a tutte le gare di appalto relative a tutte le attività sopra citate indette da enti pubblici e privati; la cooperativa intende avvalersi per la realizzazione dello scopo sociale, della collaborazione e dell'aiuto di ente ed istituti pubblici, privati e religiosi che operano nel settore del servizio sociale, anche coadiuvandone o integrandone le formazioni.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa può compiere tutte le operazioni necessarie compresa la costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale.

Tra gli scopi che la cooperativa si prefigge, ci sono anche quelli di attuare processi formativi di qualificazione e specializzazione professionale, di creare strutture di ricerca, di sperimentazione e di assistenza, nonché svolgere attività di orientamento, ricerca e inserimento lavorativo.

L'attività della cooperativa è rivolta alle persone, alle im-

prese, alle categorie economiche, alle organizzazioni professionali e agli enti pubblici in rapporto integrato con la realtà economica e sociale locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa per conseguire tali finalità realizza attività di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale di varia durata ed intensità, in particolare corsi di formazione di alta qualificazione per giovani, laureati, operatori aziendali e professionisti; promuove ogni attività tesa ad approfondire le conoscenze sull'evoluzione dei settori economici, dei modelli organizzativi e delle nuove dimensioni operative indotte dalle dinamiche socio-economiche e dall'avvento delle nuove tecnologie, ricercando soluzioni innovative in termini di profili professionali, contenuti didattici e sistemi di supporto per la crescita delle risorse umane; ricercare e promuovere nuove forme di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive nel mercato della formazione e del lavoro; elaborare e diffondere programmi di formazione a distanza, anche con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie di telecomunicazione ed informazioni; promuovere e/o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione, diretti al benessere ed ampliare le capacità professionali dei soci e il livello produttivo e tecnologico della cooperativa; fornire servizi di consulenza, assistenza tecnica, amministrativa ed informatica ai soci od a enti pubblici e/o privati; organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione professionale, auto-finanziamenti e/o finanziati dagli enti locali (comuni, province, regioni, ecc), dallo stato e dalla comunità europea, anche per il reinserimento sociale e lavorativo degli emarginati, dei tossicodipendenti, di alcolisti, portatori di handicap, spastici, malati cronici e anziani; provvedere alla custodia, monitoraggio, catalogazione e valorizzazione dei beni artistici, monumentali ed ambientali; aderire a consorzi fra società similari anche cooperative che operino nei quartieri o sedi diverse per favorire la diffusione del patrimonio di esperienze e individuare momenti di servizio e di coordinamento comune; promuovere studi, seminari e convegni sulla tutela dell'ambiente, sulla zoologia, sui parchi regionali, sull'urbanistica, sui beni culturali, sull'agricoltura e sulla ricerca scientifica e medica; programmare ed organizzare, in proprio e per conto di enti pubblici e/o privati, gite guidate per gli anziani e per i portatori di handicap, realizzare direttamente o in collaborazione con istituti o enti culturali di istruzione e di informazione nazionale ed esteri, attività di ricerca, di studi sperimentali e di assistenza tecnica in armonia con i compiti istituzionali degli istituti; nell'esercizio delle proprie attività, per il conseguimento dei sociali che si propone e per il raggiungimento del pro-

prio scopo, la cooperativa potrà svolgere ogni altra attività

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, agro-industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Per la sola indicazione esemplificativa: assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussore diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Concedere qualsiasi forma di garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

Infine potrà realizzare la cooperazione internazionale allo sviluppo unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Potrà far parte di consorzi, di società consortili e di raggruppamenti di imprese ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese a livello nazionale o internazionale aventi scopi analoghi e affini a quelli precedentemente indicati, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

CAPITALE - QUOTE

ART. 5) Il capitale sociale è variabile, è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non superiore né inferiore ai limiti di legge.

Il capitale deve essere versato all'atto della sottoscrizione; possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere au-

torizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV SOCI

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in ogni caso inferiore al minimo prescritto dalla legge.

Nei rapporti mutualistici, sarà rispettato fra i soci il principio della parità di trattamento.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano i requisiti previsti dalla legge, e comunque compatibili con l'attività svolta dalla Cooperativa, che abbiano interesse al conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e che intendano perseguire gli scopi sociali della stessa, partecipando alle attività sociali.

Non possono essere soci i minori di anni diciotto, gli interdetti, i falliti e comunque coloro che hanno interessi in contrasto con lo spirito e gli scopi della società.

La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persone fisiche; ragione o denominazione sociale, sede, data e luogo di costituzione e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se società;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota, che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo con deliberazione che sarà comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci; l'eventuale diniego deve essere motivato dall'Organo Amministrativo

entro sessanta giorni e comunicato agli interessati.

Il socio ammesso deve versare, al momento dell'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta ed il sopraprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; in caso di rigetto della domanda di ammissione, si applica l'art. 2528 del Codice Civile, commi 3, 4 e 5.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata spedita all'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori, nei sessanta giorni successivi, devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9) Il socio può essere escluso dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile; può, altresì, essere escluso nell'ipotesi prevista dall'art. 2531 c.c..

Contro la relativa deliberazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 10) Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione; in difetto, agli stessi spetterà la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione è devoluto all'Organo Amministrativo, che provvederà su istanza da inoltrarsi entro sei mesi dall'apertura della successione; si applica quanto disposto in tema di ammissione di nuovi soci nei superiori artt. 6 e 7.

Entro un anno dalla data del decesso, gli eredi del socio defunto dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

ART. 11) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso della quota valutata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui

si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso del socio.

A tale valutazione occorrerà:

a) aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.;

b) decurtare le perdite imputabili a capitale, in proporzione alle quote possedute.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centoottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

Per la responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi o legatari si applica l'art. 2536 c.c..

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

B) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve non possono essere mai ripartite fra i soci.

ART. 13) La Cooperativa è retta secondo i principi di mutualità prevalente e pertanto si pattuisce:

a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) la devoluzione in caso di scioglimento della Cooperativa dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 14) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profit-

ti e delle perdite previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto, salva l'applicazione dell'art. 2435 bis C.C..

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto sociale segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 15) Gli avanzi netti di gestione saranno, su deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio, così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92;

c) un dividendo ai soci nella misura massima così come prevista nel superiore art. 12) lettera a).

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso, la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma 2545 sexies del Codice Civile.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

ART. 16) Sono organi della cooperativa:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ART. 17) L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con avviso raccomandato con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza o comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso nei locali sociali o

nei luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima della data

fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'avviso conterrà anche le disposizioni relative alla seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, ove esistenti, i componenti dell'organo di controllo.

ART. 18) L'assemblea:

- a) approva il bilancio e le relazioni allegate;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) approva le modifiche delle norme contenute nel presente atto;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente atto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile o necessario.

ART. 19) L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, fusione o scissione della società, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione con almeno i due terzi 2/3 dei voti dei presenti qualunque sia il numero.

ART. 20) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea; non è ammesso il voto segreto.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Le deleghe, delle quali occorre fare menzione nel verbale, devono essere conservate

dalla società.

Il voto può essere dato per corrispondenza; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta ed il voto dovrà essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 21) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è data dall'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, nonché di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 22) La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, che dura in carica per tre esercizi e rieleggibile per un egual periodo; scelti anche tra i non soci, nominati dall'assemblea, in ogni caso almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione non ha diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

ART. 23) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Cooperativa.

Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì, la nomina di Direttori, Procuratori ad negotia e mandatarî per determinati atti o categorie di atti.

ART. 24) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può, inoltre, con la sua sola firma, rilasciare procure alle liti, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali ed

amministrativi.

ART. 25) La nomina dell'Organo di Controllo, che svolgerà anche il controllo contabile, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma c.c., nonché nell'eventualità in cui la società emetta strumenti finanziari.

L'organo di Controllo si compone secondo le prescrizioni minime di legge.

Lo stesso dura in carica per tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

Allo stesso si applicano le norme previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori dipendenti similare.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-cooperativa, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società.

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie è da intendersi quindi elemento condizionante per la determinazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

ART. 27) In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita per le modifiche del presente atto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri, le regole di funzionamento, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i limiti ai poteri dei liquidatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti norme disciplinanti le società cooperative.

f.to Bruscia Ignazio

f.to Andrea Ciancico, Notaio.

[illegible]